

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 304 a iniziativa del Consigliere
Biancani “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2019, n. 20 ‘Disciplina regionale per
l’accesso dei cani alle spiagge’”**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge si rende necessaria per apportare alla legge regionale 8 luglio 2019, n. 20 (Disciplina regionale per l’accesso dei cani alle spiagge) le modifiche atte a superare i rilievi formulati dal Ministero della Giustizia sulle previsioni normative contenute nell’articolo 8 (Attività di vigilanza e regime sanzionatorio) durante la fase di esame governativo di detta disciplina regionale.

In particolare è stato “attenzionato” il comma 3 del suddetto articolo in quanto, disponendo che “Per la violazione delle altre disposizioni contenute nell’articolo 3 e nell’articolo 4 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 1161 e 1164 del r.d. 327/1942”, appare, secondo le censure del Ministero, troppo generico nella descrizione delle condotte da sanzionare e nel correlato apparato punitivo.

La novella legislativa individua quindi in modo dettagliato i comportamenti sanzionabili, prevedendo per ognuno di essi la specifica sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare.

Durante l’interlocutoria governativa, il Dipartimento Affari regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha suggerito inoltre di riformulare il comma 1 dell’articolo 4 (Sorveglianza nelle spiagge dog-friendly) eliminando il richiamo all’articolo 2052 del Codice Civile, in quanto pleonastico, e richiedendo espressamente il rispetto da parte del proprietario o detentore del cane della normativa statale e regionale vigente in materia di stato di salute e del benessere dell’animale e di attività di vigilanza da esercitare sul medesimo.

La proposta di legge si compone di tre articoli.

L’articolo 1 modifica il comma 1 dell’articolo 4 nel senso sopra descritto.

L’articolo 2 riscrive i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8.

L’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 4 contiene la dichiarazione d’urgenza.